



Determinazione n. 185 del 19/02/2025

OGGETTO: COMUNE DI VALLEFOGLIA - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE AL PRG VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 33 CO. 12 LETT. A) DELLA L.R. 19/2023.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio".

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2010.

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019.

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, concernente la Valutazione di incidenza.

VISTE le linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, approvate con D.G.R. n. 1661/2020 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 5, concernente lo sviluppo sostenibile e le procedure di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione.

VISTA la D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 con la quale sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 per l'individuazione all'interno dei Comuni delle autorità competenti per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale.

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, per le parti ancora vigenti in regime transitorio, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2023.

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Vallefoglia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 2701 del 27/01/2025, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 1647/2019, inerente la "Variante al PRG vigente, ai sensi dell'art. 33 co.12 lett. a) della L.R. 19/2023".

ACCERTATA la competenza in materia di VAS in capo alla scrivente Provincia, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023.

VISTA e condivisa integralmente la relazione istruttoria prot. n. 5711 del 18/02/2025, a firma del responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Catucci e della titolare di Elevata Qualificazione 3.6 Arch. Marzia Di Fazio, e che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: relazione dalla quale risulta escludibile dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 co. 4 del D.Lgs. 152/06 e del par. A.3 co. 5 della D.G.R. 1647/2019, la variante al vigente PRG del Comune di Vallefoglia indicata in oggetto.

PRESO ATTO:

- che la Dott.ssa Roberta Catucci, responsabile del procedimento in oggetto, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che l'Arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6, a cui fa capo l'unità organizzativa responsabile del procedimento provinciale, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nella richiamata relazione istruttoria in situazione di incompatibilità e in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI:

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 1. l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 2. l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l’articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO ALTRESÌ l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dall’arch. Marzia Di Fazio, titolare della E.Q. 3.6 *“Urbanistica - VAS”*.

EVIDENZIATO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l’atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) **DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante al PRG vigente del Comune di VALLEFOGLIA, per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria prot. n. 5711 del 18/02/2025, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
- 2) **DI EVIDENZIARE** che:
 - a) in base a quanto indicato nella suddetta relazione istruttoria, si invita l'Amm.ne Comunale a correggere l'elaborato relativo alla Scheda 2 (rif. Elaborato P.7) in quanto è stato rilevato un errore nella sigla identificativa della zona oggetto di variante dove, nel settore più ad ovest del cd. "Consorzio 2", è indicata la dicitura "D1" invece di "D1.a";
 - b) nelle delibere di adozione e approvazione della variante si dovrà dare atto dell'esito di tale procedimento;
 - c) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte eventuali modifiche, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste dalle norme transitorie della L.R. 19/2023, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.
- 3) **DI DARE MANDATO agli uffici di inviare** la presente determinazione al Comune di VALLEFOGLIA.
- 4) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33.
- 5) **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- 6) **DI RAPPRESENTARE** che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Dott.ssa Roberta Catucci, funzionario tecnico del Servizio 3 - E.Q. 3.6 - Ufficio 3.6.1, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

- 8) **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA**

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI VALLEFOGLIA - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE AL PRG VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 33 CO. 12 LETT. A) DELLA L.R. 19/2023.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 630 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 19/02/2024

La Titolare di E.Q. 3.6
Arch. Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica



Prot. n.

Pesaro, 18/02/2025

Class. 009-7 F.6/2025

Cod. Proc. VS25VA401

OGGETTO: COMUNE DI VALLEFOGLIA - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 – VARIANTE AL PRG VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 33 CO. 12 LETT. A) DELLA L.R. 19/2023.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 1647 del 23/12/2019, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, con termini di conclusione ridotti a 45 giorni, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 6/2007, così come modificato dall'art. 34, comma 4, della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio", l'autorità competente per il procedimento in oggetto risulta la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 *Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale*, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della citata L.R. 19/2023, in quanto il Comune di Vallefoglia non ha comunicato l'avvenuta individuazione, all'interno del proprio Ente, dell'autorità competente VAS, in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 87 del 29/01/2024.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Vallefoglia, con nota prot. 2008 del 27/01/2025, acquisita agli atti con prot. 2701 del 27/01/2025, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata denominata "Variante al PRG vigente, ai sensi dell'art. 33 co.12 lett. a) della L.R. 19/2023".

La documentazione acquisita con l'istanza in oggetto è la seguente:

- "Rapporto Preliminare di screening semplificato" denominato: "*3_relazione x VAS_SCHEDE senza consumo suolo_20-01-2025*";



- Allegato del “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, (modulo predisposto dalla Regione Marche con il Documento di indirizzo per la VAS, approvato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019);
- Elaborati di variante:
 - 01_ Relazione Tecnica delle Varianti PRG_20-01-2025;
 - 02_ Schede delle Varianti PRG_A_20-01-2025;
 - 03- ELABORATI GRAFICI delle Varianti PRG_2025.

Questo Servizio, con nota prot. 3128 del 30/01/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi”.

L'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 prevede che, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere.

Con l'istanza in oggetto l'autorità procedente non ha proposto alcun soggetto competente in materia ambientale (SCA), da consultare ai sensi del suddetto comma 2. Questo Servizio, in qualità di autorità competente, tenuto conto della modesta entità della variante e del contesto ambientale di riferimento, non ha ravvisato la necessità di consultare altri soggetti aventi competenze in materia ambientale (SCA), confermando di fatto la proposta del Comune, riservandosi comunque la possibilità di coinvolgerli nel corso dell'istruttoria qualora necessario.

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Il Piano Regolatore Generale della Città di Vallefoglia, derivante dall'omogeneizzazione ed unificazione normativa e cartografica dei vigenti PRG degli ex Comuni di Colbordolo e di Sant'Angelo in Lizzola, è stato approvato con atto di C.C. n. 52 del 09.11.2017 e pubblicato sul BUR Marche n. 126 in data 30.11.2017.

Dal 2018 l'Amministrazione comunale ha attivato numerose modifiche allo strumento urbanistico generale e, per ultima, la “VARIANTE 2023 al PRG”, che è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2024, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92, e pubblicata sul BUR Marche n. 103 in data 07.11.2024.

La proposta in oggetto si configura come variante “non sostanziale”, approvabile ai sensi delle vigenti norme transitorie, di cui all'art. 33 comma 12, lett. a) della nuova L.R. 19/2023, in quanto ricadente nei casi di variante art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992.



La Variante in esame si sostanzia in n° 4 modifiche così suddivise ed individuate:

- Scheda 1: Trasformazione di porzione di Zona B2 in Zona Vp - Verde privato;
- Scheda 2: Recepimento cartografico acquisizione opere di urbanizzazione – Consorzio 2 e Consorzio 3 – 5T– Talacchio Zona industriale;
- Scheda 3: Suddivisione del Comparto 4T-1 nei sub Comparti 4T-3 e 4T-4;
- Scheda 4: Tabella A – N.T.A. di PRG.

Scheda 1 - località Sant'Angelo in Lizzola (Tavola P1)

L'area oggetto di intervento è ubicata lungo la provinciale n. 26 nei pressi del centro abitato di Sant'Angelo in Lizzola ed è individuata catastalmente ai Terreni alla Sez. B foglio 12 mappale 856. per una superficie catastale di 1094,95 mq. L'area è classificata dal vigente PRG come "Zona Residenziale di completamento B2", normata dagli artt. 6.4. e 6.4.6. delle NTA, e attuabile mediante intervento diretto.

La variante consiste trasformazione dell'attuale destinazione d'uso in "Zona Vp – Verde Privato", di cui all'art. 6.12. delle NTA, priva di capacità edificatoria, per un'area che si estende per circa 907,76 mq.

Scheda 2 - località Talacchio (Tavola P7)

Il PRG vigente di Vallefoglia individua nella zona industriale di Talacchio, un'area produttiva denominata CONSORZIO 1, edificata nei primi anni '70. Nei due decenni successivi, l'espansione della zona produttiva è avvenuta nelle aree contermini chiamate CONSORZIO 2 e CONSORZIO 3 – ex 5T.

Trascorsi ormai cinque decenni, l'ufficio tecnico comunale sta provvedendo, per il Consorzio 1, alla procedura di cui alla L.488/98, art. 31 commi 21 e 22, finalizzata all'acquisizione delle aree oggetto di opere di urbanizzazione, mentre per il Consorzio 2 e Consorzio 3 – ex 5T le suddette opere sono già state cedute al Comune di Vallefoglia con specifici atti notarili.

Con la presente variante si intende recepire cartograficamente le aree oggetto di urbanizzazione sia per il Consorzio 2 sia per il Consorzio 3 - ex 5T che, essendo state interamente utilizzate nei loro indici edificatori, verranno trasformate rispettivamente da Zona D0 e Zona D6.a – comparto 5T, Zona D1.a a conservazione volumetrica, ai sensi dell'art. 6.6.3. delle N.T.A. di P.R.G..

Da tale modifica di zona verrà esclusa la sola particella individuata alla Sez. A foglio 3 mapp. 173 del Catasto fabbricati, che manterrà la configurazione di Zona D6.a – ex 5T, con i suoi indici specifici meglio definiti con la prescrizione 102 dell'Allegato A delle NTA, che riporta i parametri inutilizzati del LOTTO 7 – particella 173.

Scheda 3 - località Talacchio (Tavola P7)

Il comparto 4T oggetto di intervento è suddiviso in due sub-comparti denominati 4T-1 e 4T-2, ciascuno con i propri indici proporzionali alle rispettive superfici e con le stesse prescrizioni previste all'Allegato A delle N.T.A..

Il comparto 4T-1 non è mai stato attuato, pertanto l'Amministrazione comunale, a seguito di alcune richieste pervenute, intende suddividerlo a sua volta in ulteriori due nuovi sub-comparti: 4T-3 e 4T-4, ciascuno con i propri indici proporzionali alle rispettive superfici e con le medesime prescrizioni.



Il comparto 4T-2 invece è stato attuato e contiene una struttura che produce energia elettrica utilizzando la combustione dei gas di fermentazione prodotti dalla macerazione di scarti agricoli. Attualmente è in itinere presso la Regione Marche una pratica per la modifica dell'impianto esistente, da produzione di elettricità a produzione di gas metano. Per tale modifica l'impianto necessita di una piazzola di sosta dei camion con bombole per il loro riempimento con il gas metano. Il progetto prevede di collocare nella particella 649 tale piazzola di sosta degli automezzi. Ciò comporta la modifica della perimetrazione del Comparto 4T-2.

La variante in oggetto consiste pertanto nella suddivisione del comparto 4T-1 in due sub compartimenti 4T-3 e 4T-4 e nella modifica della perimetrazione del comparto 4T-2.

Scheda 4 - TABELLA A – N.T.A. DI PRG

- Relativamente all'ex Comparto 5T della zona industriale di Talacchio, si inserisce la prescrizione 102 contenente i parametri del LOTTO 7 mai attuato e che rimane a Zona D6.a- Ex 5T (ved. Scheda 2).
- Per il Comparto 4T-1 mai attuato in loc. Talacchio, a seguito delle richieste pervenute, viene suddiviso in ulteriori due sub-compartimenti 4T-3 e 4T-4, ai sensi dell'art. 3.3. comma 5 delle NTA di PRG, ciascuno con i propri indici proporzionali alle rispettive superfici e con le medesime prescrizioni; inoltre si modifica la perimetrazione del comparto 4T-2 tutto nel rispetto proporzionale delle superfici e degli indici (ved. Scheda 3).
- Si eliminano le prescrizioni nn° 11, 15 e 32, a seguito della "Variante al PRG" approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 07.12.2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG DEL COMPARTO MT2-A AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/10 E AI SENSI DELL'ART. 26-QUATER L.R. N. 34/1992 E S.M.I._PRATICA SUAP: 000249/2023 CODICE PRATICA ONLINE: 2023000676 - DITTA: RIVACOLD S.R.L. DI VALLEFOGLIA (PU)".

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come descritto nel precedente paragrafo, la presente variante al PRG vigente interessa alcune aree puntuali del territorio di Vallefoglia e si configura come variante non sostanziale, che non determina alcun incremento del carico urbanistico intervenendo principalmente sullo stato di fatto al fine di riconoscere l'attuazione di taluni compartimenti o, in altri casi, agevolarne i meccanismi di attuazione mediante l'individuazione di sub-compartimenti funzionali e autonomi.

Dal punto di vista ambientale non sono emerse criticità o impatti nuovi rispetto allo stato attuale pertanto questo ufficio ritiene che l'attuazione della variante medesima, proposta dal Comune di Vallefoglia, non determini alcun impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l'assoggettamento a VAS.

Si evidenzia che dall'esame della documentazione si è rilevato un errore nella sigla identificativa della zona oggetto di variante, riportata nella Scheda 2 (rif. Elaborato P.7) dove, nel settore più ad ovest del cd. Consorzio 2, è stata riportata la dicitura "D1" anziché "D1.a", pertanto si invita l'Amm.ne Comunale a correggere l'elaborato di variante.



5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio, propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti, e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati.

La Titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica - VAS" ed il Responsabile del procedimento dichiarano, ciascuno per proprio conto:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;*
- che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.*

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Roberta Catucci
Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Visto e condiviso
dalla titolare di EQ 3.6
Arch. Marzia Di Fazio
Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

mdfrc

file:\\PSSIVFS9\Zone\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\25vas\25V40102_relazione istruttoria.doc